

Prot. 1004/25



Prov. 89/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

VARIAZIONE TABELLARE SEZIONE PENALE – SETTORE
DIBATTIMENTO

Il Presidente f.f.

Vista la nota trasmessa in data 28.4.2025 dal Coordinatore del settore penale – dibattimento e riesame;

Visto l'att. 1, lett. e) della L. 51 del 2025 -che entrerà in vigore il prossimo 1 maggio 2025-, che, modificando l'art. 30 del d. lgs. 116/2017, con riferimento alle funzioni e ai compiti del giudici onorari di tribunale confermati, ha previsto al comma sesto che *“Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame”*, abrogando il riferimento, contenuto nell'art 12 D. Lgs. 116/2017 cit., ai delitti ex art. 407 co.2 lett. a) c.p.p. che erano previsti quali categoria dei reati per i quali il magistrato onorario non poteva integrare il Collegio, e lasciando la preclusione per la sola integrazione dei collegi del tribunale del riesame;

Rilevato che secondo le tabelle dell'ufficio è prevista la possibilità della integrazione del collegio con i GOP di riferimento di ciascun Collegio, in caso di assenza, impedimento, incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. o per qualsiasi altra ragione, di astensione o di ricusazione (ove accolte) di uno dei tre giudici di ciascun Collegio, con i limiti discendenti dalla legge, che imponevano, nel caso di accoglimento della istanza di astensione di un magistrato professionale componente di un collegio in relazione ad un procedimento per un reato ex art. 407 co 2° lett. a) c.p.p., di assegnare il procedimento ad altro collegio per la impossibilità di sostituzione del magistrato professionale con il magistrato onorario;

Ritenuto che, alla luce della intervenuta modifica legislativa, appaia opportuno prevedere espressamente la possibilità dell'integrazione del Collegio con il GOP tabellarmente assegnato al Collegio medesimo -senza necessità, in relazione ai procedimenti riguardanti reati di maggiore gravità, di dover assegnare il procedimento ad altro Collegio del Tribunale penale-, posto che appaiono ravvisabili gli estremi previsti dal comma sesto dell'art. 30 d. lgs. 116/2017 come modificato dalla L. 51/2025, essendo configurabile una situazione temporanea ed altresì emergenziale, in conseguenza della

contemporanea vacanza del posto di Presidente di Sezione penale e della più che prossima astensione dal lavoro per maternità di un componente del IV Collegio, che ha già reso necessaria l'adozione di un provvedimento di variazione tabellare n. 66 dell'8.4.2024;

Ritenuto che la variazione tabellare deve essere dichiarata immediatamente esecutiva, per consentire nell'immediatezza la trattazione dei procedimenti;

DISPONE

Che, in caso di assenza, impedimento, incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. o per qualsiasi altra ragione, di astensione o di ricusazione (ove accolte) di uno dei tre giudici di ciascun Collegio, fermi gli ulteriori i criteri di sostituzione previsti in tabella, il Collegio venga prioritariamente integrato dal GOP di riferimento, con trasferimento ad altro Collegio solo nel caso di incompatibilità di due o più componenti del Collegio.

Visto l'art. 40 circolare sulle tabelle 26/06/2024 dichiara la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva per le ragioni indicate in motivazione.

Si comunichi a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica, alla Dirigente Amministrativa, ai Capi area del settore penale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Si comunichi altresì al sig. Presidente della Corte Appello di Perugia per i profili di competenza ai sensi degli artt. 40 e 41 circolare sulle tabelle approvata in data 26/06/2024, come modificata in data 09/10/2024.

Perugia, 29.4.2025

Il Presidente del Tribunale f.f.

Teresa Giardino

